

PROPOSTA di DELIBERAZIONE Consiglio Comunale

Numero	Del	Ufficio Proponente
2016/60	05/02/2016	Tecnico Urbanistica e pianificazione del territorio
Relatore: BASANIERI FRANCESCA		

OGGETTO:

Variante al RU per la modifica della Scheda n. 124 della disciplina del Patrimonio edilizio di valore in ambito extraurbano proposta dalla Soc. Bonifiche Ferraresi srl - Avvio del Procedimento ai sensi dell'art. 17 della L.R.T. 65/2014.

II CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

- che il Regolamento Urbanistico è stato adottato con delibera di C.C. n. 36 del 14/04/2009 e approvato con delibera di C.C. n. 60 del 30/09/2011;
- che il RU è divenuto pienamente efficace con la pubblicazione dell'avviso di approvazione sul BURT n. 46 del 16/11/2011;
- la Soc. Bonifica Ferraresi spa risulta proprietaria della "Tenuta Santa Caterina", già Fattoria Granducale, che si estende per una superficie catastale di 1.350 Ha circa, in parte ricadente sul Comune di Cortona ed in parte ricadente sul Comune di Castiglion Fiorentino. L'azienda risulta proprietaria di numerosi poderi tra i quali anche il podere denominato "I Granai" di cui alla Schedatura n. 124 della disciplina del Patrimonio edilizio di valore in ambito extraurbano del Regolamento Urbanistico;
- in data 18/11/2015, con nota prot. n. 36228 la Società Bonifiche Ferraresi spa Società Agricola ha proposto apposita variante al RU vigente per la modifica della Scheda n. 124 della disciplina del Patrimonio edilizio di valore in ambito extraurbano;
- in data 18/11/2015, con nota prot. n. 36226 la Società Bonifiche Ferraresi spa Società Agricola ha presentato apposita richiesta di P.M.A.A. con valenza di Piano Attuativo da approvarsi contestualmente alla Variante al RU e relativo alla ristrutturazione di annessi e realizzazione di nuovi edifici per uso agricolo in C.A. Santa Caterina;
- in data 14/01/2016 con del G.C. n. 2 è stato dato mandato all'Ufficio Urbanistica del Comune di Cortona di predisporre gli atti necessari per l'avvio del procedimento di Variante al RU ai fini della eventuale adozione e approvazione da parte del consiglio Comunale;

VALUTATO che la schedatura n. 124 proposta in Variante al RU prevede l'allargamento dell'area di pertinenza del fabbricato principale e la possibilità di realizzare, all'interno di detta area di pertinenza, nuovi annessi agricoli, nel rispetto di quanto previsto dall'Art. 73 della L.R. 65/14 e dal Regolamento di Attuazione n. 5/R/2007;

CHE è intenzione dell'Azienda Agricola in questione attuare il piano di sviluppo aziendale proposto ed il relativo piano di investimenti per rendere irrigui circa 1.110Ha di terreni ed introdurre nuove culture in circa 350Ha che dopo il raccolto saranno sottoposte in azienda al processo di conservazione, trasformazione e commercializzazione;

CHE, pur permettendo il RU vigente, all'Art. 42 delle NTA, la realizzazione di nuovi annessi agricoli all'interno dell'area di pertinenze dei fabbricati residenziali, al fine di attuare il progetto di PMAA in questione è necessario l'allargamento dell'attuale ambito pertinenziale;

VERIFICATO che non appare necessario attivare il procedimento di cui all'Art. 25 della L.R. 65/14, salvo quanto verrà stabilito attraverso successivi contributi tecnici nonché pareri o atti di assenso che perverranno per la definizione del percorso di adozione ed approvazione della presente variante al RU;

VALUTATO che il Programma di Miglioramento da approvarsi contestualmente alla Variante al RU in oggetto, pur non riguardando il progetto di realizzazione dell'irrigazione e drenaggio delle terre, prevede di rendere irrigui circa 1.110Ha di terreni.;

VALUTATO inoltre, da approfondimenti verbali con la Regione Toscana, Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale, che il dimensionamento del Programma di Miglioramento in questione è effettuato sulle rese dei terreni irrigati, in conseguenza dell'intervento di realizzazione del drenaggio ed irrigazione per un totale di 1.110Ha;

VISTO che i "progetti di gestione delle risorse idriche per l'agricoltura, compresi i progetti di irrigazione e di drenaggio delle terre, per una superficie superiore a 300 ettari" rientrano nell'Allegato B3 della L.R. 10/2010 e nell'Allegato IV del D.Lgs. 152/06;

CHE ai sensi dell'Art. 14 co.3 della L.R. 65/14 "non sono sottoposte a VAS né a verifica di assoggettabilità i piani e i programmi di cui alla presente legge e relative varianti, ove non costituenti quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o, comunque, la realizzazione di progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA) o a verifica di assoggettabilità a VIA, di cui agli allegati II, III e IV del d.lgs. 152/2006";

RITENUTO che, dal combinato disposto dell'Art. 14 della L.R. 65/14 e degli Artt. 5 e 5bis della L.R. 10/2012, la Variante al RU ed il contestuale Programma di Miglioramento Agricolo in oggetto risultano da sottoporre alla procedura di Verifica di VAS;

VISTO il Documento Preliminare di Verifica di Assoggettabilità a VAS trasmesso dalla Soc. Bonifiche Ferraresi in data 04/02/2016, con prot. n. 3680;

DATO ATTO che, con l'avvio del procedimento della Variante al RU in oggetto si procederà, in conformità al comma 2 dell'Art. 17 della L.R. 65/14 all'invio all'Autorità Competente del Documento preliminare suddetto;

VISTO che l'Autorità Competente in materia di VAS e VIA e quindi anche per la variante in oggetto, ai sensi della L.R:T. n. 10/2010 risulta il Nucleo Tecnico di Valutazione meglio individuato nella Del.G.C. n. 106 del 11/12/2014;

RITENUTO, nello spirito di collaborazione previsto dalla legge, di dover proporre all'Autorità Competente gli Enti territoriali interessati ed i Soggetti competenti in materia ambientale da consultare per l'ottenimenti dei contributi e pareri utili all'emissione del parere di verifica di cui all'Art. 22 della L.R. 10/10, che, sulla base dei contenuti della proposta di Variante e del Documento Prelimiare sono:

- Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Toscana
- Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le Province di Siena, Arezzo e Grosseto;
- Soprintendenza Archeologica della Toscana;
- Amministrazione Provinciale di Arezzo;
- Regione Toscana;
- Regione Toscana (Servizio Genio Civile);

- ARPAT;
- Autorità Idrica Toscana – Conferenza Territoriale n. 4 Alto Valdarno
- ATO Toscana Sud (rifiuti)
- Ente Acque Umbro Irriguo
- Autorità di Bacino del Fiume Arno
- Consorzio di Bonifica n. 2 Alto Valdarno – Comprensorio Valdichiana Aretina
- Ogni altro soggetto pubblico o privato che sulla base dei criteri di cui agli Artt. 18, 19 e 20 della L.R. 10/2010 l’Autorità competente ritiene di dover consultare

Visto il progetto relativo alla Variante al RU in oggetto, redatto e redatta dall’Arch. Tamaro Orsi, dal geom. Maurizio Burroni e dall’Agr. Angelo Cecchetti e costituito dai seguenti elaborati:

- Norme tecniche di attuazione
- Scheda n. 124
- Scheda n. 124: Proposta di variante
- Relazione Tecnica
- Relazione Geologica ed Idrogeologica

Dato atto che nel rispetto del comma 3) punto c) dell’art.17 del L.R.T. 65/2014 non sono stati individuati Enti ed Organismi pubblici ai quali si richiede contributo tecnico;

Che nel rispetto del comma 3) punto d) dell’art.17 del L.R.T 65/2014 vengono individuati seguenti Enti ed Organismi pubblici all’emanazione di pareri nulla osta o assensi necessari ai fini dell’approvazione della variante:

- Commissione Edilizia Comunale
- Regione Toscana (servizio Genio Civile)

Che nel rispetto dal comma 3) punto f) dell’art.17 del L.R.T. 65/2014 con la presente delibera viene nominato il Dott. Pietro Zucchini, quale Garante dell’informazione e della partecipazione del Comune di Cortona per la variante in oggetto;

Che nel rispetto dal comma 3) punto e) dell’art.17 del L.R.T. 65/2014 è stato predisposto il programma dell’attività d’informazione per la variante in oggetto;

Che nel rispetto del co. 1 dell’art.17 della L.R.T. 65/2014 sarà trasmessa la comunicazione dell’avvio del procedimento ai soggetti istituzionali pubblici individuati: Regione Toscana e Provincia di Arezzo;

Ritenuto di provvedere ai sensi e agli effetti della L.R.T. 65/2014;

Acquisito il parere di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.lgs n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

Visto il D.Lgs n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D.lgs. n°267 del 18.08.2000;

DELIBERA

1. di procedere in conformità all’art. 17 L.R.T. 65/2014 all’avvio del procedimento per la Variante al RU per la la modifica della Scheda n. 124 della disciplina del Patrimonio edilizio di valore in ambito extraurbano di seguito denominata anche Variante n.6;

2.di procedere altresì, in conformità comma 2) dell’art.17 della L.R.T. 65/2014 ed ai sensi dell’art. 5 bis della L.R.T. 10/2010, all’invio con procedure telematiche del documento preliminare, di cui all’art.22 della succitata normativa in materia di VAS e art. 12 del D.Lgs 152/2006 s.m.i, all’autorità competente e agli Enti ed Organismi pubblici competenti in materia ambientale come sotto individuati;

3. di dare atto che l’autorità competente in materia di VAS e VIA per la variante in oggetto ai

sensi della L.R.T. 10/2010 risulta il Nucleo Tecnico Comunale meglio individuato nella Del.G.C. n. 106 del 11/12/2014;

4.di proporre, nello spirito di collaborazione previsto dalla legge, all'Autorità Competente gli Enti territoriali interessati ed i Soggetti competenti in materia ambientale da consultare per l'ottenimenti dei contributi e pareri utili all'emissione del parere di verifica di cui all'Art. 22 della L.R. 10/10, che, sulla base dei contenuti della proposta di Variante e del Documento Preliminare sono:

- Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Toscana
- Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le Province di Siena, Arezzo e Grosseto;
- Soprintendenza Archeologica della Toscana;
- Amministrazione Provinciale di Arezzo;
- Regione Toscana;
- Regione Toscana (Servizio Genio Civile);
- ARPAT;
- Autorità Idrica Toscana – Conferenza Territoriale n. 4 Alto Valdarno
- ATO Toscana Sud (rifiuti)
- Ente Acque Umbro Irriguo
- Autorità di Bacino del Fiume Arno
- Consorzio di Bonifica n. 2 Alto Valdarno – Comprensorio Valdichiana Aretina
- Ogni altro soggetto pubblico o privato che sulla base dei criteri di cui agli Artt. 18, 19 e 20 della L.R. 10/2010 l'Autorità competente ritiene di dover consultare

5. di dare comunicazione dell'avvio del procedimento della variante al Regolamento Urbanistico in oggetto ai sensi dell'art. 17 co.1 delle L.R.T. 65/2014 ai seguenti soggetti istituzionali:

Regione Toscana
Provincia di Arezzo

6.di stabilire inoltre, ai sensi dell'art. 17 co. 3 lett. c) della L.R.T. 65/2014, gli enti e organismi pubblici competenti all'emanazione di pareri, nulla osta o assensi necessari per l'approvazione della variante rimangono stabiliti nella Regione Toscana, la Provincia di Arezzo, la Regione Toscana (servizio Genio Civile) e la Commissione Edilizia Comunale;

7.di nominare con il presente atto il Garante dell'informazione e della partecipazione nella persona del Dott. PIETRO ZUCCHINI;

8. di prendere atto inoltre, che il procedimento di avvio della variante al R.U. in oggetto si compone dei seguenti allegati:

- Documento di avvio del procedimento di cui all'art 17 LRT 65/2015;
- Documento Preliminare di VAS di cui all'Art. 22 della L.R. 10/2010

9.di dare infine atto, che il procedimento della variante al R.U. in oggetto dovrà svolgersi nel rispetto delle disposizioni contenute agli articoli 17,18 e 19 della LRT 65/2014;

10. di rendere accessibile ai cittadini, anche in via telematica, il provvedimento di avvio del procedimento e gli allegati;

11. di trasmettere la deliberazione con i suoi allegati al Garante della Informazione e Partecipazione per tutto quanto di competenza;

12. di dichiarare la presente deliberazione, con votazione separata, immediatamente eseguibile per dare corso alle attività e procedimenti necessari per l'adozione e successiva approvazione della variante in oggetto.